

COMUNE DI SAN DONACI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 07/2022	OGGETTO: Parere sulla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 24/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione delle Tariffe e delle Agevolazioni per la TARI 2022".
Data 28/05/2022	

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto**, del mese di **maggio**, e' virtualmente presente presso il Comune di San Donaci (BR), il Revisore Unico Rag. Laura Putignano, per l'esame della documentazione trasmessa a mezzo posta elettronica dal Responsabile del Servizio Tributi, concernente le proposte di Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24/05/2022 avente ad oggetto: "Approvazione delle Tariffe e delle Agevolazioni per la TARI 2022";

Il Revisore Unico

VISTE

- la richiesta pervenuta in data 24/05 u.s. dal Responsabile del Servizio Tributi con le quali si chiede di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239 D. Lgs. n. 267/2000;
- la proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 24 maggio 2022;
- l'allegato Prospetto della Tariffa TARI Anno 2022 – Utenze domestiche e non domestiche;

PREMESSO

- che l'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm., prevede che l'Organo di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
- che l'art. 1, **comma 169**, della legge 27/02/2006 n. 296, testualmente recita "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- che l'art. 1, commi da 639 a 703 della Legge 27/12/2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'01/01/2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, **comma 683**, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario

- del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160, ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
 - che l'art. 1, comma 527, della Legge 27/12/2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - lett. f) – *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga””;*
 - lett. h) – *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”;*
 - lett. i) – *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;*
 - che la Legge 25/02/2022 n. 15, di conversione del D.L. 30/12/2021 n. 228, ha prorogato al 31/05/2022 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali;

RILEVATE

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31/10/2019 di ARERA, che ha definito i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR, sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che *“verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020 del 03/03/2020 di ARERA, avente ad oggetto *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”*;

CONSIDERATO

- che il termine di approvazione del PEF TARI è stato differito al 31/05/2022;
- che dal Piano Economico Finanziario, approvato dall'AGER Puglia con Determina Dirigenziale n. 121 del 11/04/2022 e pervenuto all'Ufficio Tributi del Comune di San Donaci in data 13/04/2022, si evidenzia per l'anno 2022 un costo complessivo di € 1.349.413,00 già al netto dell'addizionale provinciale;

TENUTO CONTO che ai fini della determinazione delle Tariffe TARI 2022:

- è stato applicato il nuovo metodo ARERA;
- le utenze sono state suddivise in *domestiche* e *non domestiche*, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, al nucleo familiare ed in relazione agli usi e alla tipologia di attività;
- è opportuno adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con limitazioni;
- è intenzione dell'Ente di rimandare a successiva Deliberazione, sentito preliminarmente il parere della II Commissione Consiliare "Bilancio, Finanze e Tributi", l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento delle suddette agevolazioni in favore delle stesse utenze domestiche e non domestiche;

VISTI

- il Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità TECNICA da parte del Responsabile del Servizio dei Tributi reso in data 24/05/2022
- il Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in data 24/05/2022

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale in oggetto.

IL REVISORE UNICO
(Rag. Laura Putignano)



